

Bando per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili su strutture turistico-ricettive e balneari.

art. 1. Finalità

1. Il presente bando, in attuazione del Piano energetico ambientale regionale, ha la finalità di promuovere il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

art. 2. Soggetti

1. Possono presentare domanda le aziende pubbliche e private, disciplinate dalla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari", iscritte al registro delle imprese ed attive al momento della presentazione della domanda.

art. 3. Localizzazione

1. Gli interventi devono essere localizzati nel territorio della Regione Liguria.

art. 4. Interventi ammissibili

1. Gli interventi devono:
 - a) essere finalizzati al risparmio energetico e/o all'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'autoproduzione di energia elettrica, termica o energia termica ed elettrica combinata; per interventi finalizzati al risparmio energetico si intendono quelle iniziative sugli involucri edilizi e/o sugli impianti in grado garantire una riduzione complessiva dei consumi di energia primaria da fonte fossile e delle relative emissioni di CO₂, in altri termini, i consumi e le emissioni totali annue dopo l'intervento devono risultare minori dei valori ante intervento;
 - b) essere realizzati su strutture di cui alla legge regionale 2/2008;
 - c) essere avviati e fatturati successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
2. Ogni domanda può essere riferita ad uno o più interventi, la cui spesa ammessa non deve essere comunque inferiore a 10.000,00 € complessivi (IVA esclusa).

art. 5. Costi ammissibili

1. Le spese ammissibili costituenti il costo di investimento sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
 - a) fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione dell'intervento;
 - b) installazione e posa in opera dei materiali e componenti;
 - c) eventuali opere accessorie strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento;
 - d) progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri, collaudo o certificato di regolare esecuzione in misura non superiore al 10% delle voci di cui sopra;
 - e) certificazione energetica ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 22 del 29.05.07.
2. Non è ammissibile l'acquisto di materiali e/o componenti usati.

art. 6. Modalità e termini di ammissibilità della domanda

1. La domanda da presentare in bollo, deve essere redatta in conformità al **MODELLO A**, allegato al presente bando come parte integrante e sostanziale dello stesso, compilato in tutte le sue parti, corredato dalla documentazione ivi richiesta e sottoscritto dal richiedente.
2. La domanda deve essere spedita, dal **1 dicembre 2009** al **28 febbraio 2010**, esclusivamente a mezzo raccomandata indirizzata a:

Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - ARE Liguria S.p.A.
Via XX Settembre, 41
16121 Genova

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

3. Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO DELLE FONTI
RINNOVABILI SU STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI.**

4. Ogni busta deve necessariamente contenere una sola domanda.
5. Le domande devono comunque pervenire entro il 20° giorno dalla scadenza indicata al precedente comma 2.

art. 7. Entità del contributo

1. L'agevolazione è concessa da A.R.E. Liguria S.p.A. a titolo di aiuto in regime di "de minimis", entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili **pari ad €734.400,00** e consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del **50%** della spesa totale ammessa non inclusiva dell'IVA.
2. In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare la somma massima di **€ 100.000,00**.
3. Per regime "de minimis" si intende, ai sensi di quanto previsto dal "Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore", pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000,00. Inoltre l'impresa deve comunicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso (ente concedente, data di concessione e importo).
4. Il presente contributo non è cumulabile con incentivi concessi da altra fonte regionale per il medesimo intervento.

art. 8. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da ARE Liguria. S.p.A.
2. ARE Liguria. S.p.A. predispose una graduatoria, attribuendo a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:

N.	Criteri di valutazione	Punteggi	
1	Efficacia del progetto rispetto agli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'aria. (inteso come contributo alla riduzione delle emissioni nella zona di NO2 e/o particolato solido fine (PM10, PM2,5))	- Nessun contributo Se c'è contributo (*): - Comuni zona 1, 3, 5, 6 - Comuni zona 2 e 4 - Comuni zona 7	0 3 2 1
2	Efficacia del progetto rispetto agli obiettivi previsti dal Piano Energetico Ambientale regionale.(**)	- Realizzazione di intervento per autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - Realizzazione di intervento per autoproduzione di energia termica da fonte rinnovabile - Realizzazione di intervento per autoproduzione combinata di energia termica ed elettrica - Interventi di riqualificazione dell'involucro edilizio finalizzata al risparmio energetico	1 1 1 1

N.	Criteri di valutazione		Punteggi
		- Interventi di riqualificazione degli impianti finalizzata al risparmio energetico;	1
3	Contributo dell'intervento alla riduzione dei consumi energetici e/o all'autosufficienza energetica	- Oltre il 50% - Sino al 50%; - Sino al 30%;	3 2 1
4	Ricadute occupazionali e sinergie con i sistemi produttivi locali.	- SI - NO	1 0
5	Livello di cantierabilità e coerenza del cronoprogramma	- Alto (tutte le autorizzazioni sono già state ottenute/non sono necessarie autorizzazioni) - Medio (autorizzazioni richieste) - Basso (autorizzazioni da richiedere)	2 1 0
6	Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale (P) rispetto al costo totale ammesso	P	(P-50) x 0.1

(*)

Zona	Comuni
Zona 1 – Agglomerato Genova;	Genova
Zona 2 – Savonese	Savona Vado e Quiliano;
Zona 3 – Spezzino	La Spezia, Sarzana e Santo Stefano Magra;
Zona 4 – Aree urbane in cui prevale la fonte traffico	Imperia, San Remo, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Borghetto Santo Spirito, Celle Ligure, Ceriale, Loano, Varazze, Arenzano, Bogliasco, Chiavari, Cogoleto, Lavagna, Masone, Rapallo, Recco, Rossiglione, Sestri Levante, Arcola, Bolano;
Zona 5 – Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva Bormida	Cairo Montenotte, Altare e Carcare;
Zona 6 - Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva Busalla	Busalla
Zona 7 - Zona di mantenimento	I restanti Comuni della Liguria

(**) Viene calcolato 1 punto per ogni intervento proposto fino ad un massimo di 4 punti

- A parità di punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria, si fa riferimento all'ordine cronologico di spedizione della domanda (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
- La Regione approva la graduatoria così come predisposta da ARE Liguria S.p.A.
- ARE Liguria S.p.A. provvede a comunicare agli interessati gli esiti della graduatoria e a concedere il contributo.
- Nel caso in cui, a seguito di esaurimento dei fondi disponibili, sia assegnata all'ultima domanda posta utilmente in graduatoria soltanto una quota parte del contributo spettante, ARE Liguria S.p.A. provvede a richiedere al beneficiario l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante.

art. 9. Ultimazione dei lavori

- Le opere devono essere completate entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo.

art. 10. Modalità di erogazione del contributo

- La richiesta di liquidazione del contributo concesso deve essere redatta in conformità al **MODELLO C**, allegato al presente bando come parte integrante e sostanziale dello stesso, compilato in tutte le sue parti, corredato dalla documentazione ivi richiesta e sottoscritto dal richiedente e deve essere trasmessa entro 2 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- A.R.E. Liguria S.p.A., verificata la conformità della documentazione presentata, provvede alla liquidazione dei contributi concessi.

art. 11. Varianti

1. Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo.
2. L'eventuale richiesta di variante all'intervento ammesso da presentare ad A.R.E. Liguria S.p.A. deve essere motivata, corredata da idonea documentazione giustificativa e sottoscritta dal richiedente.
3. La variante deve essere accettata da A.R.E. Liguria S.p.A.

art. 12. Decadenza e rinuncia del contributo

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso e, se già erogato, sono tenuti alla restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione del contributo alla data della relativa restituzione, nei casi in cui:
 - a) non eseguano l'intervento nel termine di cui all'articolo 9 e non inviino la richiesta di liquidazione del contributo, conforme al **MODELLO C**, entro il termine previsto dall'articolo 10;
 - b) non comunichino ad A.R.E. Liguria S.p.A. le varianti di cui all'art. 11 del presente bando;
 - c) realizzino l'opera in difformità alla domanda presentata o alla variante accettata da A.R.E. Liguria S.p.A.;
 - d) per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo:
 - non conservino a disposizione di A.R.E. Liguria S.p.A., la documentazione originale di spesa;
 - cambino destinazione d'uso all'immobile oggetto dell'intervento;
 - vendano o cedano, senza l'autorizzazione della Regione Liguria, l'immobile oggetto dell'intervento.
2. I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione scritta ad A.R.E. Liguria S.p.A.

art. 13. Definanziamento automatico

1. Si procede, comunque, al definanziamento automatico ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 31 della Legge Regionale n.10 del 28 Aprile 2008.

art. 14. Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003

1. Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per le quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
3. Titolare del trattamento è ARE Liguria S.p.A.

Tutta la documentazione relativa al bando è reperibile presso l'A.R.E. Liguria S.p.A. o può essere scaricata dai siti Internet www.ambienteinliguria.it e www.areliguria.it.